

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SKILL DONOR – APS ETS"

Associazione di promozione sociale non riconosciuta ai sensi degli artt. 36–38 c.c., Ente del Terzo Settore da iscrivere al RUNTS – Sezione "Associazioni di Promozione Sociale (APS)".

TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 — Denominazione, natura giuridica, sede e durata

1. È costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Skill Donor – Associazione di Promozione Sociale – ETS" (di seguito, l'"Associazione"), che potrà essere indicata in forma abbreviata come "Skill Donor APS – ETS".
2. L'Associazione è ente del Terzo Settore ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore" o "CTS"), priva di scopo di lucro, ed è qualificata quale associazione di promozione sociale (APS) ai sensi degli artt. 35 e seguenti CTS. L'Associazione è non riconosciuta ai sensi degli artt. 36–38 c.c.; il numero degli associati non è inferiore al minimo previsto dall'art. 35 CTS per le associazioni di promozione sociale.
3. Dalla data di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore ("RUNTS") – sezione "Associazioni di promozione sociale" – l'Associazione utilizza in ogni segno distintivo e comunicazione l'indicazione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS", nonché "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", ai sensi del CTS e del D.M. 106/2020; l'eventuale perdita o mutamento della qualifica non comporta modifiche dell'identità associativa, fermi gli adeguamenti statutari che si rendessero necessari.
4. La sede legale è nel Comune di Roma (RM). Il Consiglio Direttivo può individuare, modificare e sopprimere l'indirizzo della sede legale nell'ambito del medesimo Comune, nonché istituire, modificare e sopprimere sedi operative, delegazioni o recapiti, senza necessità di modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e al RUNTS.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.
6. L'Associazione adotta emblema e logo ufficiali, approvati dal Consiglio Direttivo e aggiornati con delibera semplice nel manuale di identità visiva.

Art. 2 — Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; principi ispiratori

1. L'Associazione, priva di scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del CTS, promuovendo la donazione di competenze professionali a favore di enti del Terzo Settore e, più in generale, della collettività.
2. L'Associazione si configura come un hub di competenze per il Terzo Settore, mettendo a disposizione competenze professionali a favore degli enti beneficiari.
3. Le attività dell'Associazione sono dirette a rafforzare la capacità organizzativa, gestionale, legale, digitale, formativa e culturale degli enti beneficiari, a favorire la qualità della governance e la tutela

dei diritti fondamentali, nonché a diffondere pratiche di cittadinanza attiva e professionalità pro bono.

4. L'Associazione realizza le proprie finalità principalmente mediante attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS (v. art. 3), e può svolgere attività diverse nel rispetto dei limiti di legge (v. art. 4).
5. Principi: legalità, trasparenza, partecipazione democratica, inclusione, pari opportunità, sobrietà gestionale, responsabilità e misurazione dell'impatto sociale.
6. Divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione (art. 8 CTS); eventuali avanzi sono reinvestiti per le finalità statutarie.
7. L'Associazione si avvale in modo prevalente, per lo svolgimento delle attività di interesse generale, dell'attività di volontariato personale, spontanea e gratuita dei propri associati, ai sensi degli artt. 17 e 35 CTS. È assicurata la valorizzazione del volontariato e la distinta gestione di eventuali prestazioni retribuite; sono prevenuti i conflitti di interesse.

Art. 3 — Attività di interesse generale (art. 5 CTS)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, l'Associazione svolge in via principale una o più attività di interesse generale tra quelle elencate all'art. 5, comma 1, del CTS, con specifico riferimento alle lettere d), g), h), i), k), l), p), v), w), z) e z-bis (volontariato di competenza).
2. L'elenco puntuale e la declinazione operativa sono contenuti nell'Allegato A, parte integrante del presente Statuto.
3. Eventuali aggiornamenti dell'Allegato A costituiscono modifica statutaria e sono deliberati dall'Assemblea con i quorum di cui all'art. 28.
4. Le attività possono essere svolte anche mediante coprogrammazione/coprogettazione con PA (artt. 55–57 CTS) e in rete con altri ETS, nel rispetto degli atti di indirizzo e linee guida applicabili.

Art. 4 — Attività diverse (art. 6 CTS)

1. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, ai sensi dell'art. 6 CTS e normativa secondaria.
2. La secondarietà e strumentalità sono verificate annualmente in sede di approvazione del bilancio e documentate in nota integrativa o sezione dedicata, secondo i criteri quantitativi stabiliti dalla normativa ministeriale vigente.
3. Le attività diverse sono individuate e programmate dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle linee approvate dall'Assemblea; i relativi proventi sono destinati integralmente alle finalità istituzionali.

Art. 5 — Raccolta fondi (art. 7 CTS)

1. L'Associazione può realizzare raccolte fondi secondo principi di verità, trasparenza e correttezza verso i sostenitori.
2. Le attività sono gestite con idonea evidenza contabile separata o conto dedicato, per assicurare tracciabilità, riconciliazione tra entrate/uscite e rendicontazione analitica delle campagne.
3. È ammesso l'uso di strumenti digitali, nel rispetto di privacy e conformità fiscale.

Art. 6 — Reti associative, partenariati e rapporti con la PA

1. L'Associazione può aderire a reti e collaborare con ETS, PA e soggetti privati mediante protocolli, convenzioni, coprogrammazione e coprogettazione (artt. 55-57 CTS).
2. Le collaborazioni rispettano finalità, trasparenza e parità di trattamento; quelle con impegni economici continuativi o modifiche organizzative rilevanti sono deliberate dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle linee assembleari.

In coerenza con le finalità statutarie, l'Associazione può inoltre intrattenere rapporti regolati da apposita **convenzione** con la società "Skill Donor S.r.l. – Start-up Innovativa a Vocazione Sociale (SIAVS)" o con **altri soggetti** a essa subentranti, fermo restando il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e l'obbligo di destinare eventuali proventi derivanti da tali rapporti alle attività di interesse generale. I reciproci rapporti, ivi inclusa l'eventuale partecipazione dell'Associazione al capitale sociale della SIAVS, sono improntati a trasparenza, autonomia gestionale e separazione dei rischi economici.

TITOLO II — BASE ASSOCIATIVA

Art. 7 — Associati, altre categorie di aderenti e principi di democraticità

1. Sono "associati" ai sensi del presente Statuto, e di seguito anche "Soci", **esclusivamente i Soci Fondatori e i Soci Ordinari**, che godono di pieni diritti di partecipazione e di voto **secondo il principio del voto capitario**. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo previsto per le associazioni di promozione sociale dal CTS.
2. Categorie di partecipazione:
 - a) **Soci Fondatori**: sono i sottoscrittori dell'atto costitutivo/statuto; godono di voto ed elettorato attivo e passivo.
 - b) **Soci Ordinari**: sono le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a contribuire alla loro realizzazione. Possono altresì essere ammessi come Soci Ordinari, nel rispetto dell'art. 35, comma 3 CTS, altri Enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
 - c) **Sostenitori**: sono persone fisiche o enti, anche con scopo di lucro, che sostengono le attività dell'Associazione con contributi o competenze, secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. I Sostenitori non acquisiscono la qualifica di associato ai sensi del CTS e non hanno diritto di voto. I Sostenitori non assumono in alcun caso la qualifica di associato ai sensi del CTS e non rilevano ai fini del computo del numero minimo di associati richiesto per le associazioni di promozione sociale, né ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea.
3. **Principi di democraticità**: ogni socio avente diritto di voto esprime un solo voto. Le cariche associative sono elettive e sono garantite pari opportunità di partecipazione. Le decisioni fondamentali sulla vita dell'Associazione spettano all'Assemblea, nel rispetto del presente Statuto.
4. L'istituzione di eventuali ulteriori categorie di aderenti o modifiche delle categorie sopra indicate comporta modifica statutaria.

Art. 8 — Ammissione degli associati

1. Possono essere ammessi come Soci Ordinari le persone fisiche che condividano le finalità dell'Associazione e si impegnino a rispettarne Statuto e regolamenti.
2. Possono altresì essere ammessi come Soci Ordinari, nel rispetto dell'art. 35, comma 3 C.T.S., altri Enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
3. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, presentata anche in via telematica, contenente i dati identificativi e, per gli enti, l'indicazione del legale rappresentante; con la domanda il richiedente dichiara di accettare Statuto e regolamenti e di versare i contributi associativi.

L'ammissione è libera e non può essere soggetta a limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né a discriminazioni di qualsiasi natura (sesso, genere, orientamento sessuale, etnia, nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali).

4. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. In caso di rigetto, la deliberazione deve essere motivata e comunicata all'interessato; questi può proporre ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione.
5. L'ammissione acquista efficacia dal momento dell'iscrizione nel Libro degli associati (Libro Soci).
6. La qualifica di Socio Fondatore è riconosciuta una tantum ai firmatari dell'atto costitutivo e dello Statuto e non è trasmissibile.

Art. 9 — Diritti e doveri degli associati e dei Sostenitori

1. I Soci Fondatori e i Soci Ordinari partecipano alla vita associativa; hanno diritto di voto in Assemblea, eleggono ed possono essere eletti alle cariche sociali, possono proporre iniziative e chiedere la convocazione dell'Assemblea nei casi previsti dal presente Statuto.
2. Gli associati hanno il dovere di rispettare lo Statuto e gli eventuali regolamenti, di osservare le deliberazioni degli organi sociali, di concorrere al perseguimento delle finalità associative, di versare i contributi associativi, nonché di dichiarare e gestire eventuali conflitti di interesse.
3. I Sostenitori, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, possono partecipare alle iniziative associative e alle Assemblee con facoltà di parola ma senza diritto di voto; non possono ricoprire cariche sociali. Ai Sostenitori si applicano, in quanto compatibili, gli obblighi di correttezza e lealtà nei confronti dell'Associazione.

Art. 10 — Recesso, decadenza, esclusione

1. Recesso: in qualunque momento con comunicazione scritta; efficace dalla ricezione.
2. Decadenza: per mancato versamento protratto oltre il termine, previa diffida; comporta cancellazione dal Libro Soci.
3. Esclusione: per gravi e reiterate violazioni o comportamenti lesivi, previa contestazione e contraddittorio entro 30 giorni; ricorso all'Assemblea entro 30 giorni.
4. Nessun diritto alla restituzione dei contributi o a quote del patrimonio.

La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea. La qualità di associato è personale e non è trasferibile a terzi per atto tra vivi; essa può essere trasferita mortis causa agli eredi, previa loro domanda di ammissione e deliberazione del Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto.

Art. 11 — Contributi associativi e liberalità

1. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, determina annualmente ammontare e quote di ingresso, anche differenziate per categorie e per persone fisiche/enti.
2. Contributi intrasmissibili e non rivalutabili.
3. Possibili liberalità e donazioni destinate esclusivamente alle finalità statutarie.

TITOLO III — VOLONTARI, LAVORATORI E RIMBORSI

Art. 12 — Volontari e Registro dei volontari

1. L'Associazione si avvale in via principale dell'attività personale, spontanea e gratuita dei volontari (artt. 17-18 CTS).
2. Il volontario non è retribuito; sono rimborsabili le spese effettivamente sostenute e documentate secondo policy approvata dal Consiglio.
3. È tenuto il Registro dei volontari non occasionali.
4. I volontari non occasionali sono iscritti nel Registro e coperti da polizze per infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi. I volontari occasionali operano esclusivamente in attività a basso rischio o previa specifica comunicazione al responsabile interno; è comunque assicurata la copertura ove richiesta dalla legge.
5. Assicurazione obbligatoria per infortuni, malattie e RC verso terzi; le polizze sono conservate unitamente all'elenco nominativo aggiornato nel Registro.

Art. 13 — Lavoratori e collaboratori

1. Possibile avvalersi di lavoratori e collaboratori nei limiti CTS, assicurando la prevalenza del volontariato.
2. Gli amministratori non instaurano rapporti retribuiti salvo eccezioni straordinarie deliberate dall'Assemblea con quorum rafforzati e nel rispetto di necessità, proporzionalità, trasparenza e separazione di funzioni.
3. Divieto di compensi non proporzionati o superiori a quelli previsti dai CCNL per attività analoghe.

Art. 14 — Gratuità delle cariche e rimborsi spese

1. Cariche gratuite; ammessi rimborsi spese secondo policy.
2. Eventuali forfettari nei limiti di legge e della policy, previa autocertificazione e tracciabilità dei pagamenti.
3. Rendicontazione e controllo dei rimborsi.

TITOLO IV — ORGANI SOCIALI E GOVERNANCE

Art. 15 — Organi dell'Associazione

(a) Assemblea dei soci; (b) Consiglio Direttivo; (c) Presidente (e, se nominato, Vicepresidente); (d) Segretario/Tesoriere; (e) Organo di controllo (se nominato o quando obbligatorio, art. 30 CTS); (f) Revisore legale (se nominato o quando obbligatorio, art. 31 CTS); (g) Comitati interni (consultivi).

Art. 16 — Assemblea dei soci

1. Organo sovrano, composta da tutti i soci votanti.
2. Competenze: bilanci; nomine/revoche; linee programmatiche; modifiche statutarie; scioglimento e devoluzione; ammissioni/ricorsi; altre materie di legge/statuto.
3. Convocazione almeno annuale per il bilancio; avviso con mezzo idoneo (anche e-mail/PEC) 8 giorni prima, con ordine del giorno, luogo/modalità e documenti essenziali.
4. Videoconferenza/strumenti elettronici ammessi se garantiti identificazione, piena partecipazione e tracciabilità del voto; in tal caso l'Assemblea si considera tenuta presso la sede legale.
5. Quorum ordinari: in prima convocazione, presenza della maggioranza dei soci aventi diritto e deliberare a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, qualunque numero dei presenti e deliberare a maggioranza dei presenti, salvo quorum speciali (artt. 28–29).
6. Deleghe: massimo una delega per socio; non conferibili ad amministratori, componenti dell'organo di controllo o al revisore.
7. Verbali sul Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, sottoscritti da Presidente e Segretario.

Art. 17 — Consiglio Direttivo (organo di amministrazione)

1. Composto da 7 (sette) membri, eletti dall'Assemblea; durata 3 (tre) anni, rieleggibile.
2. Competenze: gestione ordinaria e straordinaria; bilanci; attuazione linee; ammissione/decadenza/esclusione soci; sedi operative; regolamenti; nomina Segretario/Tesoriere; personale/collaboratori; ogni altra funzione non riservata all'Assemblea.
3. Convocazioni anche telematiche; deliberare a maggioranza dei presenti; in parità prevale il voto del Presidente.
4. Cooptazione possibile con ratifica della prima Assemblea utile.
5. Tenuta del Libro del Consiglio.

Art. 17-bis — Riserva transitoria a favore dei Soci Fondatori nel Consiglio Direttivo

Per il primo mandato successivo alla costituzione, è riservata ai Soci Fondatori una quota massima di un terzo (1/3) dei seggi del Consiglio Direttivo. I seggi sono comunque eletti dall'Assemblea tra i Fondatori candidati; nessuna carica è attribuita di diritto. Decorso il primo mandato, la riserva cessa.

Art. 18 — Presidente, Vicepresidente e rappresentanza legale

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo; ha la rappresentanza legale dell'Associazione e convoca/presiede Assemblea e Consiglio.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Vicepresidente e, in mancanza, dal consigliere più anziano d'età.

3. Spettano al Consiglio Direttivo gli atti di straordinaria amministrazione di maggiore rilevanza e, in particolare:

- (i) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- (ii) la concessione di garanzie reali su beni dell'Associazione;
- (iii) la contrazione di mutui e altri finanziamenti assistiti da garanzie reali o di importo complessivo superiore a euro 50.000,00;
- (iv) la stipula di contratti di durata superiore a cinque esercizi sociali;
- (v) l'istituzione di strutture organizzative stabili che comportino oneri annui continuativi superiori a euro 25.000,00 non già previsti nel bilancio approvato.

Il Presidente è autorizzato a compiere tutti gli altri atti necessari al perseguimento delle finalità associative, ivi compresi gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione che risultino coerenti con il bilancio, i programmi e i progetti approvati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, fermo l'obbligo di riferire periodicamente al Consiglio in merito alla gestione complessiva.

In casi di particolare urgenza, il Presidente può comunque adottare gli atti rientranti nelle lettere che precedono, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

4. Restano ferme le norme degli artt. 37-38 c.c. sulla responsabilità di chi agisce per l'Associazione non riconosciuta.

Art. 19 — Segretario/Tesoriere

- 1. Nominato dal Consiglio, anche tra non consiglieri; cura libri sociali, gestione amministrativo-contabile, pagamenti, riscossioni, bozza di bilancio e adempimenti RUNTS.
- 2. Partecipa alle riunioni del Consiglio senza voto se non consigliere.

Art. 20 — Organo di controllo (art. 30 CTS)

- 1. Nominato quando ricorrono i presupposti di legge (soglie) o su scelta dell'Assemblea; monocratico o collegiale. La nomina è obbligatoria al superamento delle soglie di cui all'art. 30 CTS ed è facoltativa al di sotto delle stesse.
- 2. Vigila su legge/statuto, corretta amministrazione, adeguatezza dell'assetto organizzativo/amministrativo/contabile; esercita controllo contabile se non è nominato il revisore.
- 3. Requisiti: professionalità, onorabilità, indipendenza e assenza di conflitti; durata 3 anni, rieleggibile.
- 4. Dichiarazione annuale dei requisiti di indipendenza, onorabilità e assenza di conflitti.

Art. 21 — Revisore legale dei conti (art. 31 CTS)

- 1. Nominato quando previsto dalla legge o su scelta dell'Assemblea. La nomina è obbligatoria al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 31 CTS ed è facoltativa al di sotto delle soglie ivi previste.
- 2. Svolge la revisione legale dei conti; durata 3 anni, rieleggibile.
- 3. Coordinamento con l'Organo di controllo, se entrambi nominati.

Art. 22 — Comitato Etico — Advisory Board e altri Comitati interni (consultivi)

- 1. È istituito un Comitato Etico — Advisory Board, organo interno a carattere consultivo e propositivo, composto da un numero di membri non inferiore a tre, nominati dal Consiglio

Direttivo tra persone di comprovata competenza ed esperienza nei settori di attività dell'Associazione; possono farne parte anche soggetti esterni non associati. Il Comitato Etico – Advisory Board svolge funzioni di indirizzo valoriale, supporto alla definizione delle linee etiche e di impatto sociale, nonché di consulenza non vincolante su partenariati, progetti e codici interni.

2. Il Consiglio Direttivo può altresì istituire, con propria deliberazione, ulteriori Comitati interni (ad esempio: Progetti & Matching; Legal & Compliance; Comunicazione & Partnership; Impatto & Innovazione), approvandone il regolamento interno. I Comitati non sostituiscono le competenze degli organi sociali e riferiscono periodicamente al Consiglio Direttivo.

Art. 23 — Conflitti di interesse e indipendenza

1. Amministratori, componenti degli organi di controllo/revisione e soci incaricati dichiarano preventivamente eventuali conflitti e si astengono dalle deliberazioni che li riguardano.
2. Incompatibilità: non possono far parte contemporaneamente del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo o svolgere la revisione legale i medesimi soggetti o soggetti ad essi legati da coniugio, parentela/affinità entro il secondo grado, unioni civili e convivenze di fatto.
3. L'Associazione adotta procedure interne per prevenzione e gestione dei conflitti, nel rispetto di trasparenza e tracciabilità.

TITOLO V — PATRIMONIO, BILANCI, LIBRI E TRASPARENZA

Art. 24 — Patrimonio, entrate e fondo comune

1. Il patrimonio/fondo comune è costituito da: contributi; erogazioni e donazioni; lasciti; proventi da attività di interesse generale e attività diverse (nei limiti di legge); beni mobili/immobili; fondi di riserva.
2. Divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili/avanzi, fondi e riserve, salvo obblighi di legge.
3. Avanzi reinvestiti nelle attività istituzionali.
4. Per le associazioni non riconosciute restano ferme le disposizioni degli artt. 37–38 c.c..

Art. 25 — Esercizio sociale, rendiconto/bilancio e bilancio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre.
2. Il Consiglio predispone il rendiconto per cassa o il bilancio secondo i modelli ministeriali, da approvare entro 120 giorni (estendibili a 180 per comprovate esigenze).
3. Se dovuto, è redatto e pubblicato il bilancio sociale.
4. I documenti di bilancio approvati sono depositati nel RUNTS entro i termini di legge e resi disponibili ai soci con idonee modalità.

Art. 26 — Libri sociali obbligatori (art. 15 CTS)

1. Libro dei soci; Libro assemblee; Libro Consiglio Direttivo; Libro Organo di controllo (se nominato); Libro Revisore (se nominato); Registro dei volontari.
2. Diritto di esame dei libri sociali secondo modalità fissate dal Consiglio, garantendo tempestività, trasparenza e tutela dei dati personali.

Art. 27 — Trasparenza e pubblicità

1. Pubblicità di statuto, bilanci, bilancio sociale (se dovuto) e informazioni obbligatorie tramite RUNTS e/o sito.
2. Pubblicità chiara delle erogazioni pubbliche e dei rapporti economici con PA secondo normativa vigente.

TITOLO VI — DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 — Modifiche statutarie

1. Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno il 50% dei soci aventi diritto e con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei presenti, salvo maggioranze superiori di legge.
2. Le modifiche hanno effetto dalla data di deposito nel RUNTS, ove previsto.

Art. 29 — Scioglimento e devoluzione del patrimonio (art. 9 CTS)

1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto, salvo maggioranze superiori richieste dalla legge.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente o dell'Autorità da questo indicata, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, fatti salvi eventuali vincoli di legge.
3. È esclusa qualunque distribuzione ai soci.

Art. 30 — Clausola "ETS" in denominazione e rinvii

1. Dalla data di iscrizione al RUNTS, l'Associazione utilizza stabilmente la denominazione recante l'acronimo "ETS".
2. Per quanto non previsto, si applicano CTS, D.M. 106/2020, codice civile e normativa vigente, nonché i regolamenti interni.

Giancarlo Contino

Roberto Albinetti

Federico Bellone

Gianluigi

Roberto

Luigi

Renato

Roberto

ALLEGATO A

Attività di interesse generale (art. 5, co. 1, D.Lgs. 117/2017)

Premessa operativa

Le attività elencate di seguito sono svolte dall'Associazione in via principale, anche in partenariato con enti del Terzo Settore, Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati non in conflitto con le finalità statutarie, secondo principi di democraticità, trasparenza e prevalenza del volontariato. Le attività possono essere realizzate su tutto il territorio nazionale ed eventualmente all'estero, anche con strumenti digitali e a distanza.

a) Lettera d) — Educazione, istruzione e formazione professionale

Oggetto:

- Progettazione e realizzazione di percorsi formativi (in presenza e online) su: etica e governance degli ETS, compliance (privacy, anticorruzione, 231/01), gestione dati, sicurezza digitale di base, comunicazione istituzionale, gestione progetti e strumenti operativi.
- Laboratori, workshop, seminari rivolti a operatori, volontari, beneficiari e stakeholder degli ETS. Modalità: erogazione diretta; co-progettazione con PA (artt. 55–57 CTS); rilascio di attestati di partecipazione ove previsto. Output tipici: moduli formativi, dispense, guide pratiche, webinar registrati.

b) Lettera i) — Beneficenza, sostegno a categorie svantaggiate

Oggetto:

- Supporto organizzativo e professionale a ETS che operano con minori e famiglie in condizioni di fragilità, disabilità, disagio socio-sanitario.
- Iniziative per facilitare l'accesso a servizi informativi, documentali e amministrativi (es. semplificazione modulistica, sportelli digitali assistiti). Modalità: attività professionali donate (*pro bono*), mentoring, tutoraggio operativo, campagne informative. Output tipici: vademecum di accesso ai servizi, modelli semplificati, micro-sportelli informativi con calendario.

c) Lettera k) — Ricerca scientifica di particolare interesse sociale

Oggetto:

- Studi, ricerche e rapporti su: governance etica del Terzo Settore; modelli di valutazione d'impatto sociale; trasparenza e accountability; intelligenza artificiale responsabile negli ETS. Modalità: ricerca applicata, raccolta dati con metodi etici, pubblicazione aperta dei risultati, eventuale peer review. Output tipici: report periodici, toolkit metodologici, dataset anonimizzati, linee guida.

d) Lettera l) — Organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale

Oggetto:

- **Eventi, rassegne, incontri pubblici e campagne di sensibilizzazione su legalità, etica, sostenibilità, cittadinanza attiva, diritti fondamentali e cultura del dono di competenze.** Modalità: organizzazione diretta o in partenariato; comunicazione inclusiva e accessibile; materiali editoriali e digitali. Output tipici: eventi pubblici, newsletter tematiche, podcast/webinar divulgativi, pubblicazioni.

e) Lettera w) — Promozione della cultura della legalità, prevenzione dei fenomeni di criminalità

Oggetto:

- Programmi e strumenti per rafforzare la legalità negli ETS: codici etici, carte dei valori, policy anticorruzione e conflitti d'interesse, procedure di segnalazione illeciti (*whistleblowing*), alfabetizzazione alla protezione dati.

Modalità: diagnosi organizzativa, redazione o revisione di policy e procedure, formazione mirata, accompagnamento all'implementazione. Output tipici: codici e regolamenti interni, mappe dei rischi, piani di miglioramento, kit di conformità.

f) Lettera z) — Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali

Oggetto:

- Azioni a tutela dei diritti di persone e famiglie in condizioni di vulnerabilità, con focus su accesso alle tutele, non discriminazione, protezione dei dati personali e dignità dei beneficiari. Modalità: campagne di informazione, supporto documentale agli ETS, linee guida per comunicazione rispettosa e non lesiva. Output tipici: policy per la tutela dell'immagine e dei dati dei beneficiari, linee guida etiche, materiali multilingue.

Attività strumentali e modalità attuative (coerenti con Part. 6 CTS)

1. Strumentali/secondarie (nei limiti del DM vigente): produzione editoriale e multimediale, gestione di piattaforme informative, servizi di segreteria organizzativa per progetti sociali, raccolta fondi non professionale, merchandising divulgativo non commerciale.
2. Qualità e sicurezza: adozione di procedure interne per la gestione dei progetti, trattamento dati conforme alla normativa, registri dei volontari, coperture assicurative ove richieste.
3. Accessibilità: progettazione inclusiva (linguaggio chiaro, formati accessibili, strumenti digitali fruibili), con eventuale adattamento per persone con disabilità.
4. Trasparenza: pubblicazione sul sito di attività svolte, esiti principali, eventuali erogazioni pubbliche (L. 124/2017) e indicatori sintetici di impatto sociale.

Gratuità e rimborsi

Le attività sono svolte prevalentemente a titolo gratuito con prevalenza del volontariato. Ove necessario, sono ammessi rimborsi spese documentati e, nei casi consentiti, corrispettivi destinati integralmente al perseguimento delle finalità associative, senza distribuzione, anche indiretta, di utili.

Partnership e rete

L'Associazione può stipulare accordi, convenzioni e co-progettazioni con Pubbliche Amministrazioni, ETS e altri soggetti non in conflitto d'interesse, nel rispetto di parità di trattamento, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Clausola di aggiornamento

Il presente Allegato può essere aggiornato dal Consiglio direttivo per allineamento tecnico (senza modifica delle finalità) al mutare della normativa o dei regolamenti interni, ferma restando la competenza dell'Assemblea per ogni modifica statutaria sostanziale.

Giulio Alberto Liguori
Roberto Schialla
Vincenzo Bellone
Giulio Liguori
Andrea Giordano
Carlo Mauro Fanni
Lorenzo Molino
Roberto Fontana

